



Proposta n. 73 del 11/07/2017
Deliberazione n. del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM, Corpo Polizia Locale, Affari Legali

SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

Proposta di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA COMPONENTE TARI ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 17 DEL 27/04/2017 E MODIFICA TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI 2017 PER MANTENIMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 C.3 DEL D.LGS. 267/2000.

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell'imposta stessa, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/04/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI e successive modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/07/2015;
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ad ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e determinati in base al Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola, ulteriormente, nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

VISTO il Piano Finanziario elaborato dall'Azienda A.P.M. prot. n. 4047 del 01/02/2017, gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, integrato dalla parte di competenza dell'ente mediante la relazione predisposta dal Servizio Entrate, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO CHE:

- l'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017 che prevede il blocco degli aumenti di tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 2006 che prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione... In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 che ha previsto l'ulteriore slittamento dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 per gli Enti Locali al 31/03/2017;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 27/04/2017 avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario e conferma tariffe TARI 2017" approvata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 fissato entro il 31/03/2017 dal D.L. n. 244 del 30/12/2016;

VISTA la comunicazione ricevuta con nota di prot. 27553 del 03/07/2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegata al presente atto, con la quale, verificata da parte di quest'ultimo l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017 oltre il termine di approvazione del bilancio previsionale 2017/2019 fissata per il 31/03/2017 invita l'ente all'annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 27/04/2017 ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 al fine di evitare l'impugnativa dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);

VISTA la nota prot. n. 27842 del 04/07/2017, con la quale l'Ente ha comunicato al MEF di aver predisposto gli atti per l'annullamento in autotutela della delibera del C.C. n. 17 del 27/04/2017;

DATO ATTO CHE:

- con l'annullamento in autotutela della deliberazione di C.C. n. 17 del 27/04/2017 l'ente deve applicare le tariffe annualità 2016 approvate con deliberazione di C.C. n. 35 del 28/04/2017;
- che applicando le tariffe 2016 alle utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo tari 2017 si andrebbe a determinare un'entrata complessiva a copertura del piano pari ad € 7.258.037,87 anziché € 7.288.645,72 necessari, generando una mancata entrata del Piano economico finanziario anno 2017 pari ad € 30.607,85;
- la mancata entrata sopra indicata causerebbe squilibri sul pareggio e sugli equilibri del bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO CHE:

la risoluzione 1/DF del 29 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: "Art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio" allegata al presente atto, dà la facoltà agli enti locali in sede di verifica degli equilibri generali di bilancio di variare in aumento le tariffe della tassa rifiuti espressamente esclusa dal blocco degli aumenti previsti dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11/12/2016;

RITENUTO:

- doveroso procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies L. 7 agosto 1990 n. 241 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2017 avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario e conferma tariffe TARI 2017" al fine di evitare l'impugnativa della delibera dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- considerare valide le tariffe del servizio della tassa rifiuti (TARI) anno 2016 per l'anno in corso;
- provvedere a modificare per l'anno 2017 le tariffe vigenti nell'ambito della salvaguardia degli equilibri di bilancio con le tariffe indicate nell'allegato piano economico finanziario TARI 2017 corredato della parte relativa all'Azienda A.P.M., gestore del servizio, che individua il costo complessivo degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Monterotondo in Euro 7.288.645,72 dandone approvazione;
- In sede di verifica degli equilibri di bilancio come previsto dall'art. 193 c. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dare atto che con le modifiche tariffarie contenute nel piano finanziario allegato risultano mantenuti il pareggio e gli equilibri di bilancio;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile che si allega alla presente;

DATO ATTO che la Commissione consiliare Bilancio ha esaminato la proposta in discussione in data 19/07/2017;

VISTI:

- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri;

SI PROPONE

1) Di provvedere ad annullare in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 la deliberazione di Consiglio Comunale n. Consiglio comunale n. 17 del 27/04/2017 avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario e conferma tariffe TARI 2017" in quanto approvata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 fissato per il 31/03/2017 come previsto dal D.L. 30/12/2016 n. 244;

2) Di modificare per le motivazioni espresse in narrativa per l'anno 2017, nell'ambito della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 c. 3 del D.Lgs. 267/2000, le tariffe vigenti approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2016 con le tariffe contenute nel Piano Economico Finanziario TARI ANNO 2017, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

3) approvare il piano economico finanziario e le tariffe TARI 2017 allegato al presente atto, corredato della parte relativa all'Azienda A.P.M., gestore del servizio, che individua il costo complessivo degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Monterotondo in Euro 7.288.645,72;

4) Di dare atto che la modifica della tariffa TARI anno 2017, distinta in utenze domestiche e non domestiche, garantirà la copertura integrale del costo del servizio per l'importo complessivo di Euro

7.288.645,72 e la salvaguardia degli equilibri e del pareggio del bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione di C.C. n 22 del 27 aprile 2017;

5) Di assoggettare la predetta tariffa all'addizionale provinciale TEFA del 5% ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

7) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

8) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;1478903



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 73**

Ufficio Proponente: **Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)**

Oggetto: **IMPOSTA COMUNALE UNICA COMPONENTE TARI ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 17 DEL 27/04/2017 E MODIFICA TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI 2017 PER MANTENIMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 C.3 DEL D.LGS. 267/2000.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/07/2017**

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/07/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI